

positivo, come possiamo oggi dire quella legge aversi come non scritta, come inefficace per il tempo avvenire? Questa è vera retroattività.

Noi in questa parte non facciamo una legge nuova, ma una disposizione transitoria; ed i provvedimenti transitorii debbono rispettare le leggi precedenti, debbono conciliare, per quanto si può, colle leggi nuove le precedenti, ma non distruggerle, non disfarle o rifarle ove esse sono e debbono essere tuttora operative.

Ora, l'articolo che ne si propone, avrebbe l'effetto di *spiegare* le leggi preesistenti in un senso opposto a quello in cui furono e promulgate da principio, e spiegate, e ritenute finora dalla giurisprudenza: noi le spiegheremmo cioè nel senso che il sequestro *non fosse continuo*, ma dovesse ogni semestre, ogni mese essere rinnovato, mentre esse ne permettevano indubbiamente la continua efficacia.

Ciò non possiamo fare senza dare a questa disposizione un effetto retroattivo, senza distruggere tutta l'efficacia per l'avvenire alle leggi anteriori, senza violare i diritti legittimamente acquisiti in virtù d'una sentenza appoggiata alle leggi allora vigenti e quindi anche oggi operative.

Io credo veramente che il proposto articolo offenda il diritto acquisito di coloro, i quali valendosi delle leggi esistenti, avevano sequestrato, non la pensione e lo stipendio d'allora, non le rate d'esso allora dovute, ma lo stipendio in genere o la pensione, e quindi anche le rate future e decorrende.

Il legislatore può, se veramente lo vuole, offendere nella sua onnipotenza diritti quesiti; lo può, quando ve lo spinga una suprema e straordinaria ragione di pubblica utilità; ma in tali casi, di cui la storia offre rarissimi esempi, egli deve proclamare francamente la esistenza di quell'imperiosa e triste necessità, deve apertamente dichiarare *retroattiva* la legge.

Ma chi oserebbe dire che nel caso nostro esista quest'assoluta necessità?

Essa non esiste; e perciò la nostra legge non deve segnare una di quelle eccezioni dolorose che, se non sono pienamente giustificate dalle ragioni straordinarie suddette, offendono la morale e la giustizia, i principii generali ed i diritti quesiti dei privati.

(*Conversazioni al banco della Commissione*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di far silenzio onde si possa sentire l'oratore.

REGNOLI. Una parola ancora circa all'essersi proposto in quest'articolo una disposizione estensibile alla legge sulle pensioni e gli stipendi degli impiegati civili. Io non ricorderò come in quella legge l'articolo relativo ai sequestri degli stipendi e delle pensioni, proposto quando tutta la legge era già votata, fosse collocato in ultimo com'era venuto in fondo della legge stessa e perciò fuor di luogo e laddove non si doveva parlare che delle sole pensioni.

Ma dirò che se quello fu un difetto di forma, di redazione, non dobbiamo ora commetterne uno ben più grave, parlando e disponendo sugli stipendi e pensioni

degli impiegati civili, mentre la legge attuale dispone esclusivamente circa a quella degli ufficiali o *impiegati militari*. Questa strana confusione di materie e di leggi non si può fare. Se, dopo votata la presente legge, si vorrà porre in armonia con essa l'altra relativa agli impiegati civili, si faccia, ma nei modi consentiti e voluti dallo Statuto e dalle leggi.

Conchiudo pertanto col dire, che si debbe respingere la nuova proposta come fu presentata dalla Commissione, o per meglio dire, che si debba estendere anche al caso dei sequestri quello che la Commissione non propose che per le cessioni.

CEPOLLA. Farò talune osservazioni intorno a questa legge che stiamo discutendo, collocandomi da un punto di vista tutt'altro da quello onde è venuto considerandola l'onorevole preopinante per divenire a quell'identica conclusione, cioè irragionevole ed inopportuna sia la distinzione introdotta coll'articolo addizionale della Commissione intorno agli effetti differenti che dovrà produrre sulle cessioni anteriori da quelli sui sequestri degli stipendi e delle pensioni, quando pure abbiano avuta la conferma dei giudicati. Che anzi, il dirò francamente, io mi sarei tenuto in riserbo dal prendere qui la parola, se cotanto strana a me non fosse apparsa la suddetta distinzione.

E prima mi farò dal dire come vano a me sembri l'evocato fantasma degli effetti retroattivi della legge, senza però discutere la sua utilità od apprezzarne le considerazioni che l'han suggerita.

Certamente non avvi retroattività di una legge, se non quando vengono per essa, in qualunque modo, sturbati o feriti dei diritti già acquistati, ovvero estesi, od accorciati alla nuova maniera gli effetti dei giudicati o convenzioni anteriori, i quali all'apparire della nuova legge erano perfezionati e compiuti, non dico già perfezionati e compiuti nel tempo, ma sibbene in quell'orbita che segna il proprio loro concetto giuridico; perocchè in questo solo caso si avvera quell'ingerirsi d'estranei fatti morali e giuridici, e direi quasi quello impadronirsi dispoticamente del dominio di un tempo che non fu giammai il suo.

Giova pertanto qui ricordare che la natura di questa legge, che alla nostra discussione viene offerta, altro non sia, se non definitrice dell'inalienabilità degli stipendi e delle pensioni corrisposte agli ufficiali militari dello Stato; le quali cose importa venirle a considerare non più esistenti quali materie idonee alle contrattazioni e dichiararle fuori commercio; quando a questa frase apponesi quel significato legale che tutti le danno, cioè, *cose fuori commercio*, quelle che comunque destinate all'uso dei privati, pure non possono essere dedotte in obbligazione, nè formare materia di alienazioni od acquisti.

Assunto adunque dalla nuova legge il principio della non commerciabilità futura degli stipendi e delle pensioni, essa ne proclama, come inevitabile conseguenza, l'inalienabilità, sia pel fatto della volontaria cessione da parte dei possessori, sia per espropria-